



ATTIVA MULTIRAMO

Polizza n. 440957172 emessa il 24/12/2024

Versione n. 1

Codice Cliente: 37287192

Agenzia Generale di CUNEO

Agenzia (010)

VIA CASCINA COLOMBARO, 34, 12100, CUNEO, CN

agenzia.cuneo.it@generali.com

cuneo@pec.agenzie.generali.com

tel. 0171456811



Contraente

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BRE BANCA

Partita IVA: **96082820042**

Indirizzo di recapito: **V. ROMA 17, 12100, CUNEO (CN)**

La soluzione Assicurativa

La valuta base della polizza è **Euro**

	Premio rata di perfezionamento	Di cui imposte	Premi rata successive	Di cui imposte
RESPONSABILITA' CIVILE E/O TUTELA LEGALE				
Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro e/o Prodotti - Premio Regolabile	€ 5.000,00	€ 910,03	€ 5.000,00	€ 910,03

Totale	€ 5.000,00	€ 910,03	€ 5.000,00	€ 910,03
---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------



€ 5.000,00 a semestre
€ 10.000,00 all'anno

La validità dell'assicurazione

Decorre dalle ore 24 del **01/01/2025** e scade alle ore 24 del **01/01/2026**

Alla scadenza l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

Il Contraente o Generali Italia S.p.A. se non intendono prorogare inviano comunicazione scritta di disdetta con preavviso rispetto alla relativa scadenza nei tempi previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per una piena comprensione delle espressioni utilizzate nel presente documento si suggerisce di consultare le definizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Il presente documento viene aggiornato ad ogni variazione dell'assicurazione a seguito di attivazione e/o disattivazione di Garanzie.

Rateazione: semestrale

Prossimo pagamento (successivo al premio di perfezionamento): **01/07/2025**

Regolazione Premio: SI come specificato ne "La Soluzione Assicurativa" sopra riportata.

Dichiarazioni contrattuali**MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

Scheda Riepilogativa – Attiva Multiramo

Polizza n. 440957172

Versione n. 1

Attività Assicurata di Polizza: **RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE SPECIALE**

I valori sotto riportati sono espressi nella valuta di Polizza: Euro

La presente Scheda riporta le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo, le franchigie, gli scoperti delle diverse garanzie prestate con la polizza ed i parametri di regolazione del premio se previsti.

Attenzione: eventuali altri dati relativi alle suddette garanzie, quali ad esempio i sottolimiti, potrebbero non essere evidenziati. In tal caso sono reperibili unicamente nelle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni e negli eventuali altri allegati.

In caso di discordanza le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni e gli eventuali altri allegati prevalgono sulla Scheda Riepilogativa.

RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE

Garanzia Responsabilità Civile Complessivi di Polizza				
Attività Assicurata		RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE SPECIALE		
<i>Data Attivazione/ Variazione Garanzia</i>	<i>Data Scadenza Garanzia</i>	<i>Massimali</i>	<i>Valori</i>	
01/01/2025	01/01/2026	Massimale per sinistro	€ 10.000.000,00	
01/01/2025	01/01/2026	Massimale annuo	€ 10.000.000,00	

Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e/o verso prestatori di lavoro				
Attività Assicurata		RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE SPECIALE		
<i>Data Attivazione/ Variazione Garanzia</i>	<i>Data Scadenza Garanzia</i>	<i>Massimali</i>	<i>Scoperto% - Franchigia</i>	<i>Valori</i>
01/01/2025	01/01/2026	RCT Massimale per sinistro	franchigia € 500,00	€ 250.000,00
01/01/2025	01/01/2026	RCT Massimale per danni a persona	franchigia € 500,00	€ 250.000,00
01/01/2025	01/01/2026	RCT Massimale per danni a cose	franchigia € 500,00	€ 250.000,00

<i>Data Attivazione/ Variazione</i>	<i>Regime Temporale</i>
01/01/2025	Data retroattività 01/01/2025

Elementi per il conteggio del premio Responsabilità Civile			
<i>Data Inizio Validità /Variazione Validità</i>	<i>Parametro di regolazione</i>	<i>Importo preventivo annuo parametro</i>	<i>Tasso di regolazione % Premio unitario finito</i>
01/01/2025	NUMERO UTENTI	€ 1.000,00	10,00
01/01/2025	Premio minimo di regolazione		€ 10.000,00
01/01/2025	Premio non soggetto a regolazione		€ 0,00

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- **Assicurato:** l'associato alla Associazione dei pensionati della Banca Regionale Europea SpA, Banca del Monte di Lombardia e di altre Banche, e di altre associazioni pensionati del Gruppo ex UBI ed Intesa Sanpaolo, i relativi familiari conviventi e le persone delle quali l'associato debba rispondere, compresi i minori in affidò, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Contraente:** Associazione dei pensionati della BRE Banca ;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Dimora abituale:** l'abitazione dove l'Assicurato ha la residenza anagrafica;
- **Dimora saltuaria:** il luogo ove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere la residenza anagrafica;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Massimale:** la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta alla Società;
- **Società:** la Compagnia di Assicurazione;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Valori:** monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 Variazioni del rischio

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Gestione delle vertenze e spese legali

In caso di sinistro, l'Assicurato deve avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, nel più breve tempo possibile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo dell'Assicurato.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per il legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5 Facoltà di recesso in caso di sinistro

La società rinuncia, in caso di sinistro, al diritto di recesso anticipato, rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Art. 6 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se l'Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa cessa la propria validità alla naturale scadenza annuale senza obbligo di disdetta e non sarà oggetto di tacito rinnovo.

Art. 8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 Foro competente per l'esecuzione del presente contratto

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Art. 11 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte della polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni a terzi in relazione alle attività svolte.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE II – CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.**C.P. 1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata.

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:

- a) attività di volontariato e del tempo libero;
- b) caduta antenna ricevente;
- c) committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008;
- d) danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;
- e) dalla guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose;
- f) incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;
- g) lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni;
- h) lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'Assicurato;
- i) messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatori veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- j) normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;
- k) ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;
- l) partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;
- m) possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;
- n) presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc.;
- o) proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore;
- p) proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze;

- q) proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l'assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locati a terzi (in tal caso vale solo la proprietà);
- r) proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
- s) proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella;
- t) rivalsa effettuata da I.N.A.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti;
- u) scoppio apparecchi TV e simili;
- v) somministrazione di cibi e bevande preparate dall'assicurato;
- w) spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell'immobile. La garanzia è prestata con un sottolimito di € 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con franchigia pari ad € 500,00 per sinistro;
- x) uso apparecchi domestici;
- y) uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi;
- z) uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;
- aa) estensione alle abitazioni temporaneamente in uso.

C.P. 2 Massimale assicurato

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata fino alla concorrenza del seguente massimale:

R.C.T. € 10.000.000,00 per sinistro e in aggregato annuo di polizza, col limite di € 250.000,00 per sinistro e in aggregato annuo per ciascun assicurato.

C.P. 3 Novero dei Terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato;
- i componenti dello stato di famiglia dell'Assicurato così come risultante dal certificato anagrafico "stato di famiglia".

C.P. 4 Precisazione Assicurato

Per Assicurato s'intende l'associato all'Associazione dei pensionati della Banca Regionale Europea SpA, Banca del Monte di Lombardia e di altre Banche, e di altre associazioni pensionati del Gruppo ex UBI ed Intesa Sanpaolo.

C.P. 5 Estensione territoriale

La copertura della presente polizza opera per i danni avvenuti sul territorio della Repubblica Italiana.

C.P. 6 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da:

- a) furto;
- b) esercizio dell'attività venatoria;
- c) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto all'art. 1) commi e) ed i);
- d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- e) esercizio di attività professionali, industriali, commerci ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- f) comportamento doloso dell'Assicurato;
- g) danneggiamenti a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- h) pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;
- i) detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; umidità, stitficidio, insalubrità dei locali;
- k) inadempimenti di natura contrattuale;

- l) qualunque tipo di danno provocato dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- m) pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali;
- n) perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell'assicurato;
- o) rottura accidentale, smarrimento e/o sottrazione di smartphone o tablet.

C.P. 7 Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro, per qualsiasi danno a cose, salve altre maggiori franchigie ove previste.

C.P. 8 Clausola di esclusione del rischio "malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

C.P. 9 Esclusione Cyber

Definizioni

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati Informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

SEZIONE III - CONTEGGIO DEL PREMIO

Art. 1 - Termini di attivazione della copertura

Si conviene tra le parti che, per ciascun associato agli Assicurati, la garanzia di polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno dell'adesione all'Associazione, senza effetti retroattivi per coloro che fossero già iscritti alla data di decorrenza della presente polizza.

Il contraente si impegna ad inviare mensilmente all'Agenzia ove è appoggiata la presente polizza un file/elenco contenente i nominativi degli associati all'Associazione dei pensionati della Banca Regionale Europea SpA, Banca del Monte di Lombardia e di altre Banche, e di altre associazioni pensionati del Gruppo ex UBI ed Intesa Sanpaolo. Il suddetto file deve contenere per ciascun associato:

- Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail (qualora detenuto) numero di telefono;
- Data di iscrizione agli Assicurati.

Nel caso di mancato rinnovo/cessazione dell'adesione da parte dell'associato all'Associazione dei pensionati della Banca Regionale Europea SpA, Banca del Monte di Lombardia e di altre Banche, e di altre associazioni pensionati del Gruppo ex UBI ed Intesa Sanpaolo, le coperture saranno efficaci fino alle 24:00 dell'ultimo giorno di effettiva adesione.

I termini della presente polizza si intendono stabiliti nel presupposto che il contraente si impegna ad offrire le coperture per tutti gli associati all'Associazione dei pensionati della Banca Regionale Europea SpA, Banca del Monte di Lombardia e di altre Banche, e di altre associazioni pensionati del Gruppo ex UBI ed Intesa Sanpaolo con le modalità precedentemente previste.

Art. 2 Conteggio e regolazione del premio

Il premio lordo annuo comprensivo di imposta per singolo associato assicurato è stabilito in € 10,00.

Si procederà a regolazione nei termini di quanto previsto dalle condizioni di polizza, con operatività della copertura sempreché l'associato effettui il regolare versamento della quota di adesione come da elenchi che verranno inviati dal Contraente.

Il premio minimo annuo comunque dovuto è pari ad € 10.000,00 lordi comprensivi di imposta.

Art. 3 Obblighi di comunicazione

Il Contraente della polizza si obbliga a consegnare le Condizioni di Assicurazione relative alle garanzie fornite al singolo Aderente/Assicurato che ne fa richiesta. Generali Italia si riserva di verificare l'adempimento del suddetto obbligo.

CLAUSOLA RSGAD**Modifica delle condizioni dell'Assicurazione, delle Garanzie e/o di Premio al momento del rinnovo**

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste dal contratto per il pagamento del premio. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE

Con riferimento alle coperture previste dalla Sezione Incendio e/o dalla Sezione Danni da Interruzione di Esercizio se attive, la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

CLAUSOLA ESCLUSIONE CYBER (NOCYBER)**DEFINIZIONI**

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "**Sistema Informatico**".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "**Sistema Informatico**".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "**Sistema Informatico**".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

ESCLUSIONE CYBER RISK

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- "Atto Cyber" (→definizione) e "Incidente Cyber" (→definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede", se presenti, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (→definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Atto dichiarativo

Si prende atto che la copertura si intende prestata sulla base delle condizioni tutte di cui all'allegato normativo. Fermo il resto.

Mezzi di pagamento del premio

Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione**;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato **nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso** con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; **salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza**;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo**;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento** dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Dichiarazioni del Contraente

Con riferimento al presente contratto,

Dichiaro che prima della sottoscrizione:

- ho ricevuto dall'intermediario il documento Informativa sul distributore (Allegato 3);

DIP

- ho ricevuto dall'intermediario il documento Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4);
- ho visionato e/o ricevuto l'Elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter);
- ho ricevuto le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;
- ho ricevuto i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della polizza:
 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
- ho reso informazioni corrette relativamente alle mie esigenze assicurative;
- ho ricevuto il "Riepilogo della trattativa" che attesta che il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni intercorse;
- ho ricevuto la dichiarazione che attesta che il contratto è coerente con i miei bisogni assicurativi e con le mie esigenze di copertura nonché, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Generali Italia S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, la raccomandazione personalizzata che, sulla base delle informazioni da me rese alla Compagnia in merito alle mie richieste ed esigenze di copertura, la cui correttezza riconosco e confermo, contiene le motivazioni per le quali il contratto soddisfa le predette richieste ed esigenze;
- ho ricevuto la Scheda Riepilogativa;
- ho reso nel frontespizio della Polizza le informazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 1892-1893 c.c. per la valutazione del rischio;
- il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Inoltre dichiaro che:

- non ho altre assicurazioni in corso per analoghi rischi assicurati.
- *relativamente ai beni assicurati ed ai rischi assicurati non ho subito sinistri negli ultimi 5 anni*

Tracciabilità

Dichiaro che l'Azienda non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Privacy

Presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Accettazione

Con la sottoscrizione del documento di Polizza esprimo il mio consenso alla conclusione del contratto, dando atto che lo stesso è disciplinato, oltre che da quanto previsto nel presente documento, anche dalle Condizioni di Assicurazione e da quanto previsto negli allegati sopra citati, che dichiaro di conoscere e accettare.

Generali Italia S.p.A.

Firma del Contraente



SDG22870MUL440957172

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Agenzia Generale di
CUNEO (010)
VIA CASCINA COLOMBARO, 34, 12100, CUNEO,
CN
agenzia.cuneo.it@generali.com
cuneo@pec.agenzie.generali.com
tel. 0171456811



Agenzia CUNEO

Cod. 010 00

Contraente ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BRE BANCA

RIEPILOGO DELLA TRATTATIVA ATTIVA MULTIRAMO

Gentile Cliente,

in esecuzione del servizio di consulenza prestato da Generali Italia in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa contenuto nel Profilo Cliente ed in ottemperanza all'art. 59 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, La informiamo che, in base ai dati ed alle informazioni da Lei forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel summenzionato Profilo Cliente, il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni tra voi intercorse.

Le ricordiamo che il Suo consulente è a Sua completa disposizione per ogni necessità di supporto o chiarimento.

Generali Italia S.p.A.



Attiva Multiramo

ATTIVA MULTIRAMO

Polizza n. 440957172 Cliente: ASSOCIAZIONE
PENSIONATI DELLA BRE BANCA

Codice Cliente: 37287192

CUNEO

Agenzia (010)

VIA CASCINA COLOMBARO, 34, 12100, CUNEO, CN

agenzia.cuneo.it@generali.com

cuneo@pec.agenzie.generali.com

tel. 0171456811



PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audiokonferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in relazione alle diverse attività che i due contitolari possono svolgere ciascuno nel proprio ambito sia per legge che per accordi e convenzioni tra gli stessi, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarietà sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti dei contitolari; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audiokonferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021; o
- all'Agente CAVALLO AURELIO, PAROLA CLAUDIO, LAVIGNA, dell'Agenzia Ag. CUNEO (010) contattabile via e-mail a AGENZIA.CUNEO.IT@GENERALI.COM e/o via posta ordinaria all'indirizzo VIA CASCINA COLOMBARO 34 - 12100 CUNEO (CN) e/o via telefono al numero 0171456811.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

La informiamo, che, in caso di risoluzione del rapporto tra Generali Italia spa e l'Agente, i suoi dati personali potranno continuare ad essere utilizzati dalla Compagnia e dall'Agente, disgiuntamente e autonomamente, per le finalità sopra indicate.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.



Attiva Multiramo

ATTIVA MULTIRAMO

Polizza n. 440957172 Cliente: ASSOCIAZIONE
PENSIONATI DELLA BRE BANCA

Codice Cliente: 37287192

CUNEO
Agenzia (010)
VIA CASCINA COLOMBARO, 34, 12100, CUNEO, CN
agenzia.cuneo.it@generali.com
cuneo@pec.agenzie.generali.com
tel. 0171456811



NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.